

DISEGNO DI LEGGE N.63

VI
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Anno Consiglio n° 661 II Legislatura

" ASSEGNAZIONE FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI
ASSISTENZA PER LE COMPETENZE PREVISTE DAL
D.P.R. 616 DEL 24/7/77. NORME TRANSITORIE."

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 1/12/1978.

REGIONE PUGLIA

D. D. L. - ASSEGNAZIONE FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI ASSISTENZA PER LE COMPETENZE PREVISTE DAL D.P.R.616 DEL 24/7/77.
NORME TRANSITORIE.

Come è noto, con il D.P.R.616 del 24/7/77, sono state attribuite ai Comuni con gli artt.19 punto 16; 22;23 e 25 1° comma, tutte le competenze in materia di beneficenza fin dal 1° gennaio 1978.


Precedentemente la materia di competenza regionale era stata delegata alle Amministrazioni Provinciali con la legge n.22 del 1974 e successivamente modificata.

Poichè l'ANCI, sia a livello nazionale che locale, ~~non~~ ha in più occasioni rivendicato dette competenze, così come pure singolarmente molti Comuni della nostra Regione, si ritiene doveroso in ossequio alla volontà del legislatore nazionale, adeguare la legislazione regionale con delle norme transitorie.

Infatti, sarà possibile predisporre una legge organica solo quando sarà varata la legge quadro nazionale sull'assistenza, saranno individuati gli ambiti territoriali socio-sanitari (d.d.l. appositamente è all'esame della competente commissione consiliare) e saranno ultimati i trasferimenti di competenze, di beni e di personale degli Enti previsti dalla tabella B del D.P.R. 616/77.

Inoltre, si è ritenuto di cogliere l'occasione per consentire un discorso nuovo sulla Casa di Riposo per Profughi di Bari, la cui gestione fu delegata alla Amministrazione Provinciale di Bari con la surrichiamata legge regionale n.22/74. e per la quale l'esperienza di questi anni è stata negativa.

Si ha in animo di aprire detta casa di riposo per profughi anche ad altri utenti, dopo una necessaria revisione della gestione che oggi ha dei costi elevatissimi, e dopo una ristrutturazione dell'immobile che rischia di diventare fatiscente.



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

Assegnazione fondi ai Comuni in materia di assistenza
per le competenze previste dal D.P.R. n.616 del 24.7.
1977 - Norme transitorie.

REGIONE PUGLIA

ART. 1

In attesa della legge quadro nazionale sull'assistenza, della legge regionale di riordino della materia e della determinazione degli ambiti territoriali socio-sanitari, la Regione assegna ai Comuni il fondo di cui alla legge regionale n.22 del 24.7.1974 e successiva modifica n.40 del 27.12.1977, per l'attuazione delle competenze attribuite ai sensi degli artt.19 punto 16; 22; 23; 25 1° comma del D.P.R. n. 616 del 24.7.77.

In attuazione di quanto previsto dal precedente comma è abrogato l'art.6 della legge regionale n.22/74 e successiva modifica di delega alle Amministrazioni Provinciali della materia di cui alla presente legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

Il Presidente della Giunta Regionale, provvede annualmente a ripartire, con proprio decreto, il fondo di cui all'articolo precedente in base ai seguenti criteri:

- a) condizioni socio-economiche;
- b) popolazione residente;
- c) numero di assistiti (minori ed anziani) da parte delle Amministrazioni Provinciali e relativo onere di spesa;

REGIONE PUGLIA

ART. 3

I Comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli di entrata e di spesa per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 1 della presente legge nell'ammontare previsto dal provvedimento di riparto di cui al precedente articolo.

E' fatto divieto di utilizzare tali fondi per finalità diverse da quelle stabilite dalla presente legge:

REGIONE PUGLIA

ART. 4

I Comuni possono integrare il fondo assegnato dalla Regione con propri mezzi di bilancio.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

Le Amministrazioni Provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono trasmettere ai Comuni ^{intercomuni} l'elenco degli assistiti, relativi fascicoli ed ogni altra documentazione compresi gli atti relativi ad affari non ancora esauriti, inerenti alla materia ad essere delegata con legge regionale n.22/1974 e successiva modifica. Resta di competenza delle Amministrazioni Provinciali la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato ^{Assunzioni} assunzioni di impegno di spesa anteriormente alla data del 31.12.78.

Resta altresì di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Bari la gestione della Casa di Riposo Profughi che ha sede nel capoluogo.

In riferimento alla competenza di cui al precedente comma la Giunta Regionale è autorizzata, sentita la Commissione Consiliare competente per materia, ad assicurare con atti

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 5

amministrativi la gestione della Casa di Riposo per Profu
ghi, avvalendosi di formule alternative.

REGIONE PUGLIA

ART. 6

Il Presidente della Giunta Regionale può delegare, con proprio decreto, l'Assessore al ramo all'esercizio della funzione amministrativa di cui all'art.2.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

Sono abrogate le norme della legge regionale n.22 del 4.7.
1974 e successive modifica, contrastanti con la presente
legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte:

- a) per le funzioni di cui all'art.1, con il fondo da prevedersi annualmente nei bilanci di previsione della regione, che comunque non potrà essere inferiore a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978;
- b) per le funzioni di cui al penultimo comma dell'art.5 della presente legge, con il fondo per l'importo di 500 milioni da prevedersi in apposito stanziamento del bilancio di previsione 1979 e, per gli esercizi successivi, con il fondo da prevedersi annualmente.

REGIONE PUGLIA

ART. 9

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione Consiliare permanente il 14.12.78